

Doc. XXII
n. 32-A

Relazione orale
Relatore PITTELLA

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE
DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE**

(FINANZE E TESORO)

nella seduta del 22 giugno 2021

Comunicato alla Presidenza il 22 giugno 2021

PER LA

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale (*Doc. XXII, n. 32*)

**d’iniziativa dei senatori MARINO, FARAONE, GARAVINI, CUCCA, SBROLLINI,
BONIFAZI, CARBONE, GINETTI, GRIMANI, MAGORNO, NENCINI, PARENTE,
RENZI, SUDANO e VONO**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2021

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Testo d’iniziativa dei senatori Marino ed altri e testo degli articoli formulato dalla Commissione	»	5

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PARRINI)

17 giugno 2021

sul documento e sugli emendamenti

La Commissione, esaminato il documento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che sia inserita nel testo una clausola di obbligo del segreto del seguente tenore: « I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico ».

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime i seguenti pareri:

- sull'emendamento 3.13 parere non ostativo, a condizione che sia riformulato sopprimendo le parole: « l'assenza o »;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CALANDRINI)

15 giugno 2021

sul documento e sugli emendamenti

La Commissione, esaminato il documento e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
MARINO ED ALTRI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale, di seguito denominata « Commissione ».

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza tra i generi. Il Presidente del Senato nomina il presidente della Commissione scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

2. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

TESTO DEGLI ARTICOLI
FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul **gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico**, di seguito denominata « Commissione ».

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato **su proposta dei Gruppi parlamentari**, in proporzione al numero dei **rispettivi** componenti, **favorendo**, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza tra i generi **e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo**. Il Presidente del Senato **convoca la Commissione** affinché proceda all'elezione **del presidente**, di due vicepresidenti e di due segretari.

2. Per l'elezione **del presidente**, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Marino ed altri)

il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano d'età.

Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione accerta:

a) le condizioni complessive del settore del gioco pubblico, considerato il sistema concessorio **che attribuisce ogni strumento di regolazione e controllo al soggetto pubblico;**

b) la sostenibilità della disciplina pubblica in relazione alla tutela dei soggetti più deboli, al contrasto di fenomeni di dipendenza e ludopatia, alla tutela della correttezza dell'offerta di gioco e di rispetto della concorrenza tra gli operatori, **nonché alla preservazione del gettito erariale complessivo derivante dal settore;**

c) le dimensioni complessive del comparto, con particolare attenzione ai settori produttivi impegnati nella produzione, nella commercializzazione e nella gestione degli apparecchi da intrattenimento, nonché nella produzione e gestione del settore delle scommesse e delle lotterie istantanee, verificando che l'offerta corrisponda agli interessi tutelati di cui alla lettera b);

d) l'appropriatezza dei poteri regolatori, di differente rango normativo, attribuiti ai Ministeri competenti, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli enti territoriali e dei poteri attribuiti alle Forze dell'ordine competenti, analizzando eventuali sovrapposizioni e antinomie e individuando gli strumenti più adatti per incrementare l'efficacia dell'azione amministrativa;

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano d'età.

Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. *Identico:*

a) le condizioni complessive del settore del gioco pubblico, considerato il sistema concessorio;

b) **l'efficacia** della disciplina pubblica in relazione alla tutela dei soggetti più deboli, al contrasto **della diffusione del disturbo da gioco d'azzardo (DGA), alla gestione delle concessioni nonché** alla tutela della correttezza dell'offerta di gioco e **del** rispetto della concorrenza tra gli operatori;

c) **le dimensioni del gettito erariale e** le dimensioni complessive del comparto, con particolare attenzione ai settori produttivi impegnati nella produzione, nella commercializzazione e nella gestione degli apparecchi da intrattenimento, nonché nella produzione e gestione del settore delle scommesse e delle lotterie istantanee, verificando che l'offerta corrisponda agli interessi tutelati di cui alla lettera b);

d) **l'efficacia** dei poteri regolatori, di differente rango normativo, attribuiti ai Ministeri competenti, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli enti territoriali; **l'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione all'esecuzione delle concessioni pubbliche, non trascurando di verificare se vi siano sovrapposizioni e antinomie nell'azione di contrasto al gioco illegale;**

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Marino ed altri)

e) l'efficacia del sistema di regolazione e di controllo con particolare riferimento al contrasto del gioco illecito e illegale e alle connessioni con altre attività illegali come il riciclaggio di denaro e l'usura;

f) l'incidenza sulla diffusione del gioco illegale della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata;

g) l'efficacia dell'azione pubblica di cura e sostegno per i soggetti affetti da fenomeni di dipendenza, con particolare riferimento alle attività svolte dagli enti territoriali e dai servizi sanitari.

2. La Commissione individua gli strumenti legislativi più adatti per razionalizzare e revisionare la disciplina vigente in materia di gioco pubblico, aggiornandola alle trasformazioni del sistema, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche e al gioco *on line*, e **formulando indirizzi per la redazione di un testo unico delle leggi in materia di gioco pubblico.**

Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

e) *identica*;

f) **la** presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente **da soggetti criminali e di fenomeni di illegalità e di elusione fiscale**;

g) l'efficacia dell'azione pubblica di **prevenzione**, cura e sostegno per i soggetti affetti da **DGA**, con particolare riferimento alle attività svolte dagli enti territoriali e dai servizi sanitari.

2. La Commissione **può individuare** gli strumenti legislativi più adatti **a** razionalizzare e **implementare** la disciplina vigente **rispetto ai compiti di cui al comma 1**, aggiornandola **inoltre** alle trasformazioni del sistema, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche e al gioco *on line*.

Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. *Identico.*

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'auto-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marino ed altri*)

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 15.000 euro per l'anno 2021 e di 75.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, co-

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

rità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

(Collocato, in identica formulazione, quale comma 3 dell'articolo 5 del presente testo)

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marino ed altri*)

munque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione medesima prima dell'inizio dei lavori.

(Si veda, in identica formulazione, il comma 2 dell'articolo 4 del presente testo)

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. *Identico.*

2. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 15.000 euro per l'anno 2021 e di 75.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Marino ed altri*)

Art. 6.

(Relazioni della Commissione)

1. La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 6.

(Relazioni della Commissione)

1. La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori. **Sono ammesse relazioni di minoranza.**

€ 1,00